



*Assessorato tutela della salute e Sanità,  
programmazione socio-sanitaria di concerto con l'Assessore al Welfare,  
e per quanto attiene all'edilizia sanitaria, di concerto con l'Assessore al Patrimonio  
Ufficio di Comunicazione*

*L'Assessore*

*Prot. 1424/UC/SAN*

*Torino, li 16/07/2009*

Signori Direttori Generali  
delle A.S.R.

Signori Responsabili dei  
Centri Informazione Salute  
Immigrati

LORO SEDI

OGGETTO: D.D.L. Sicurezza

Il 2 luglio 2009 il Senato ha approvato con voto di fiducia il disegno di legge 733-B sulla 'sicurezza' che, diventerà esecutivo solo dopo eventuale promulgazione e successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Con la presente intendo segnalare alle SSSL quanto segue:

1. il divieto di segnalazione contenuto nella norma del D.vo 286/98 - art. 35, comma 5 (che così recita: "5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano") non è stato abrogato: permane quindi il divieto di segnalazione.

2 Nonostante la nuova legge introduca il reato di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri in Italia, il personale sanitario (medici, professionali, amministrativi e tecnici), pur rivestendo le qualifiche di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, non soggiace all'obbligo di denuncia derivante dagli artt. 361 e 362 c.p. proprio in ragione del divieto di segnalazione di cui all'art. 35, co. 5, D. Lvo. 286/98. Infatti, poiché sia il nuovo reato di "presenza non autorizzata in Italia" che la disposizione che impone il divieto di segnalazione sono contenute nello stesso T.U. 286/98, non v'è dubbio che il nuovo reato non possa considerarsi norma successiva, incompatibile con il divieto di segnalazione al punto da abrogarlo implicitamente: se così fosse stato, il legislatore avrebbe abrogato il divieto di segnalazione, il che non è avvenuto. La disposizione di cui all'art. 35, co. 5 citata, pertanto, si configura come una vera e propria eccezione all'obbligo di denuncia generalmente previsto per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio dalle disposizioni del codice penale sopra citate.

Indirizzo e-mail: 10122 Torino - Corso Regina Margherita, 153 bis  
Tel. (011) 432.  
Fax (011) 432.  
Indirizzo e-mail:

**La prescrizione qui riportata deriva dalla constatazione che la modifica introdotta dall'art. 22, lett. g) all'art. 6 comma 2 del T.U. sull'immigrazione, non prevede comunque l'esibizione obbligatoria dei documenti inerenti il soggiorno per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 35.**

Tale prescrizione vale ovviamente per tutto il personale (medico, professionale, amministrativo, tecnico) coinvolto nella presa in carico della persona straniera richiedente prestazioni sanitarie, ivi compresi i mediatori interculturali.

Viene fatto salvo così il rispetto dell'articolo 32 della Costituzione Italiana, in base al quale la salute è un diritto pieno ed incondizionato dell'individuo e di quanto prescritto dal Nuovo Codice Deontologico dei Medici Italiani (2006), evitando gravi rischi per la salute degli STP, ma anche a vantaggio della salute collettiva.

Con preghiera di assicurare **la più ampia diffusione della presente** agli interessati, è gradito porgere cordiali saluti.

Eleonora Artesio



VD/DN/MDS  
mm